

*Agenzia delle Entrate*

Direzione Centrale Normativa e Contenzioso

Settore Fiscalità delle Imprese e Finanziaria  
Ufficio Imprese

Roma,23/03/2004

Prot. n. 954-47582/2004

A ASSOLTERM  
CORSO MATTEOTTI 64  
73040,ACQUARICA DEL CAPO LEe p.c. Direzione Regionale della Puglia  
Via Amendola n. 201  
Bari

Oggetto: Interpello 954-704/2003-ART.11, legge 27-7-2000, n.212.  
ASSOCIAZIONE ITALIANA SOLARE TERMICO Codice Fiscale  
97137950586 residente in VIA FLAMINIA VECCHIA 657 ROMA,  
00100, RM  
Istanza prot. n.954-197709/2003 del 25/11/2003

Con l'istanza di interpello di cui all'oggetto concernente l'esatta  
applicazione dell'art. 16 DPR 633, del 1972, e' stato esposto il  
seguente

**QUESITO**

Con la risoluzione n. 2/E del 20 gennaio 2000 e' stato chiarito che  
le cessioni di impianti termici che producono calore-energia  
impiegando l'energia solare sono soggette all'aliquota ridotta del  
10 per cento ai sensi del n. 127-quinquies] della tabella A, parte  
III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del  
1972.

E' stato, altresì, chiarito che le prestazioni di servizi  
dipendenti da contratti di appalto per la realizzazione degli  
stessi impianti, nonché le cessioni di beni finiti [escluse le  
materie prime e semilavorate] forniti per la costruzione degli  
impianti in parola sono ugualmente soggetti all'aliquota ridotta  
del 10 per cento ai sensi dei nn. 127-septies] e 127-sexies] della  
tabella citata.

Si chiede di conoscere, al riguardo, se l'aliquota ridotta e'  
applicabile solo alle operazioni effettuate nei confronti  
dell'utilizzatore finale o se si puo' applicare anche negli stadi  
intermedi della distribuzione commerciale, ovvero alle cessioni  
effettuate dal produttore o importatore nei confronti del  
grossista, dal grossista al distributore e dal distributore  
all'installatore.

**SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE**

Secondo l'associazione istante l'aliquota del 10 per cento e' applicabile a tutte le cessioni dei beni in oggetto effettuate da qualunque impresa e in ogni passaggio della distribuzione commerciale.

#### PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Con riferimento all'istanza di interpello pervenuta, la scrivente fa presente che la stessa e' da ritenersi inammissibile in quanto non sussistono i presupposti stabiliti dall'articolo 1 del decreto 26 aprile 2001, n. 209.

In particolare il comma 1 dell'articolo 1 del citato decreto chiarisce che l'istanza di interpello deve essere presentata dal "contribuente, qualora ricorrano obiettive condizioni di incertezza sulla interpretazione di una disposizione normativa di natura tributaria [...] riguardante l'applicazione della disposizione stessa a casi concreti e personali".

Come gia' chiarito dalla scrivente con la circolare n. 50 del 31 maggio 2001, non sono abilitati alla presentazione delle istanze di interpello i soggetti portatori di interessi collettivi, quali le associazioni sindacali e di categoria e gli ordini professionali, fatta eccezione ovviamente per le istanze che affrontano questioni riferite alla loro posizione fiscale e non a quella degli associati, iscritti o rappresentati.

Dall'esame della documentazione trasmessa si evince, invece, che l'istante e' una associazione sindacale e la richiesta di consulenza non e' riconducibile ad interessi personali ma ad interessi dei suoi associati.

Per tali motivi la scrivente ritiene che la richiesta presentata non possa essere trattata come "interpello del contribuente" sul piano degli effetti e, pertanto, debba essere dichiarata inammissibile.

Cio' nonostante si ritiene di affrontare la questione prospettata e formulare un parere che non e' produttivo degli effetti tipici dell'interpello di cui all'articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212.

Il n. 127-quinquies] della tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, assoggetta ad aliquota ridotta del 10 per cento le cessioni di "[...] impianti di produzione e reti di distribuzione calore-energia e di energia elettrica da fonte solare-fotovoltaica ed eolica [...]".

Con la citata risoluzione n. 2/E del 20 gennaio 2000 e' stato precisato che detta norma si applica agli impianti termici che utilizzano come fonte energetica quella solare.

Riguardo il quesito proposto e' da condividersi il parere dell'istante in quanto la norma in argomento non pone vincoli di natura soggettiva ed e' da applicarsi oggettivamente alle cessioni degli impianti in questione.

Pertanto le cessioni degli impianti termici solari sono da assoggettare in ogni caso all'aliquota ridotta del 10 per cento, ai sensi del citato n. 127-quinquies], sia se effettuate nei confronti degli utilizzatori finali sia se effettuate, in uno

stadio intermedio di commercializzazione, nei riguardi di altri operatori commerciali, come produttori, importatori, grossisti od installatori.

IL DIRETTORE CENTRALE  
(Vincenzo Busa)

